



Berna, 11 luglio 2018

Grassi e oli di origine vegetale e animale: restituzione del dazio nel regime di restituzione speciale del perfezionamento attivo

Ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del DFF del 4 aprile 2007 concernente il traffico di perfezionamento¹, danno diritto a una restituzione i grassi e gli oli di origine vegetale e animale lavorati o trasformati menzionati nel capitolo 15 dell'allegato 1 della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (LTD)².

In base all'articolo 5 della summenzionata ordinanza per gli oli e i grassi alimentari, ad eccezione dell'olio d'oliva, sono restituiti franchi 159.50 per 100 chilogrammi massa netta (base prodotto raffinato). Se i grassi e gli oli alimentari sono stati importati per uno scopo d'impiego con aliquota di dazio ridotta, anche la somma della restituzione corrisponderà all'aliquota di dazio ridotta (p. es. olio di girasole per la preparazione di salse).

I grassi e gli oli alimentari danno diritto ad una restituzione solo se esportati sotto forma di prodotti lavorati o trasformati.

Attenzione

Attualmente sono in esame il diritto alla restituzione per i grassi e gli oli alimentari in generale nonché l'entità delle aliquote determinanti. Prossimamente questo ambito sarà interessato da notevoli modifiche.

Servizio Misure economiche

¹ RS 631.016

² RS 632.10